

prova, io non credo che la Camera debba coprire colla sua autorità queste semplici allegazioni, perchè, così facendo, comincierebbe a pregiudicare la questione, credendo probabile il fatto che venne semplicemente allegato. In secondo luogo la Camera verrebbe a ledere il diritto di colui che, nel caso di corruzione, per esempio, sia fatto segno di una protesta di elettori.

Infatti il broglio elettorale è un reato di ordine pubblico. Ora noi non possiamo considerare la protesta di questi elettori come una vera querela o denuncia, ma unicamente come un documento che si unisce al verbale dell'elezione, e sotto quest'aspetto ne verrebbe defraudato il diritto in colui che è vittima di questa protesta di poter agire contro i calunniatori o diffamatori, valendosi delle disposizioni della legge, perchè si coprirebbero della maestà della Camera, per dire: non sono io che ho denunciato questo al Pubblico Ministero, ma è la Camera; quindi io sono incensurabile a questo riguardo.

Credo pertanto che la Camera, seguendo anche in questa parte i motivi che furono introdotti nella relazione che accompagnava la legge sui brogli elettorali, stata presentata nel 1858 dagli onorevoli signori ministri di grazia e giustizia e dell'interno, signori Deforesta e Cavour, i quali in quella relazione dichiaravano che il giudizio dei brogli elettorali era deferto alla competenza dell'autorità giudiziaria, e solo allorché i fatti fossero relativi alle condizioni di elezione di un deputato, in quest'unico caso fosse di esclusiva competenza della Camera, credo, dico, che la Camera debba passare all'ordine del giorno, perchè, se i fatti denunciati fossero veri, avrebbe spettato al procuratore del Re del circondario, nel quale questi fatti siano succeduti, di procedere contro coloro che abbiano dato luogo a questi brogli elettorali.

MASSARI. Siccome l'onorevole relatore, per abbreviare la discussione, non ha potuto dar contezza ragguagliata alla Camera dei particolari del fatto, così i miei onorevoli amici Alfieri e Bertea, non conoscendo questi particolari sulla elezione, presero a propugnare la sentenza contraria alla proposta che unanime vi presentò il vostro ufficio.

Io naturalmente dovrò imitare l'esempio del relatore e non entrare in ragguagli; solamente affermo che in questa elezione (e i miei onorevoli colleghi che avranno la pazienza di leggere i documenti se ne convinceranno) vi sono stati fatti gravissimi, i quali, quando fossero accertati, meriterebbero una pronta ed esemplare punizione.

La persona dell'onorevole eletto è affatto estranea a quanto accadde, e la responsabilità dei fatti a cui accenno pesa esclusivamente sopra i suoi avversari; ond'è che a me sembra che la proposta dell'ufficio non deve menomamente essere contraddetta. Ricordatevi, signori, che si tratta di un paese nuovo all'esercizio della libertà; di un paese dove, per lunga serie di anni, un Governo, che io non qualifico, perchè il mondo civile lo ha qualificato, e con l'esempio e colle parole, e in tutti i modi ha praticato la corruzione. Io prego la Camera a prendere la decisione che viene proposta, affinchè in quel paese si vegga che col nuovo regime della libertà si è introdotto il culto della moralità e dell'osservanza alla legge, segnatamente in materia così delicata come è quella delle elezioni; perciò domando che le carte vengano trasmesse al Ministero, affinchè esso prenda gli opportuni concerti coll'autorità giudiziaria, per accertare se vi sia luogo ad inchiesta, quindi a giudizio.

BERTEA. Vorrei sapere, senza levare il velo che finora ha coperto questo fatto delle operazioni elettorali, vorrei sapere se vi sono elementi di prova, oppure semplici allegazioni di alcuni elettori: quando vi siano elementi di prova, non mi

discosterei dalla proposta; ma se sono soltanto allegazioni di fatti, per quantunque esse siano precisate, non escono mai dall'orbita di un'allegazione, ed io ripeto che, dovendosi ciascuno riputare innocente fino a prova contraria, non potrebbe ora la Camera appoggiare una semplice allegazione, perchè in questo modo verrebbe a rendersi, per così dire, complice di una denuncia che la medesima non è nella necessità di fare.

ALFIERI. Dietro le considerazioni di alta moralità e politica esposte dal mio onorevole amico Massari, io accetto la proposta come l'ha formolata ultimamente, cioè come una semplice trasmissione di queste carte che la Presidenza della Camera fa officiosamente al Ministero. In questi termini io credo non vi siano inconvenienti di statuire verun precedente che possa nuocere alla libertà delle nostre deliberazioni in proposito.

BERTEA. La mia proposta non potrei ritirarla, perchè sarei contraddicente a me stesso, avendo chiesta una risposta dal signor relatore, senz'altro però io intenda di voler osteggiare le deliberazioni dell'ufficio relativamente alla pubblicità di quei documenti, ma non potrei sicuramente sopra semplici allegazioni ammettere che siano mandate al Ministero, perchè ritengo che anche questa semplice dichiarazione venga indirettamente a ledere l'azione tanto pubblica che privata che riguarda questi reati di brogli elettorali.

RAELLI. Come membro dell'ufficio IX, eccomi pronto a dare gli schiarimenti che l'onorevole preopinante veniva chiedendo.

Il collegio di Bovino era composto di cinque sezioni, quella di Orzara comprende il comune di Greci. Nel redigersi del verbale della votazione delle varie sezioni, si dice nel verbale di Orzara che non si è tenuto conto del comune di Greci, perchè autorizzato dal governatore a votare separatamente; si presentò intanto un certificato, ch'è verbale non può dirsi, perchè manca per ciò di tutte le forme richieste. In questo certificato si legge che un certo signor De Mai con altri quattro si costituirono presidente e scrutatori d'un ufficio, che si suppone stabilito in Greci. Si sarebbe in questo comune proceduto alla votazione; le liste elettorali avrebbero compreso 527 elettori, dei quali votarono 520 tutti in favore d'un certo signor De Mai. Presentatosi questo presidente all'ufficio principale di Bovino, ritenne l'ufficio che questo verbale fosse per nulla attendibile, ch'è non poteva riconoscersi in coloro che lo presentavano una qualità legale.

Se si fosse tenuto conto di questa votazione, si sarebbe considerato come non eletto il signor D'Afflitto, perchè il numero di voti che veniva a conseguire il signor De Mai era maggiore di quello ottenuto dal signor D'Afflitto. Quando nell'ufficio si discusse questa questione, si volle conoscere qual è la popolazione del comune di Greci, e se vi era una lista elettorale, quale il numero degli elettori. Per le notizie finora avute si sa che il comune di Greci non è che un paesetto di 2500 abitanti, fra i quali era impossibile che si ritrovassero 527 elettori; quindi non è questione di brogli elettorali, è questione di qualità che si erano illegalmente assunte, è questione di una votazione allegata, ma che non si è fatta. Ed era per ciò che l'ufficio decideva che si trasmettessero le carte all'autorità giudiziaria, la quale sola poteva procedere, acciocchè la santità dell'elezione, santità la quale rifluisce sulla dignità della Camera, potesse essere guarentita da quella sanzione penale che la legge aveva stabilita.

Ecco le ragioni per le quali l'ufficio propose la trasmissione all'autorità giudiziaria di questo verbale.

BERTEA. Dopo le spiegazioni date, io ritiro naturalmente